



45909/12

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione II penale

composta da

dott. Giuseppe Maria Cosentino - Presidente

dott. Alberto Macchia - Consigliere

dott.ssa Giovanna Verga - Consigliere

dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore -

dott. Fabrizio Di Marzio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 1982/2012  
C.C. 15/11/2012  
R.G.N. 12887/2012

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Salerno nel procedimento nei confronti di \_\_\_\_\_ nato a Salerno \_\_\_\_\_ ;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;  
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto che l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, specificando che l'arresto è stato legittimamente disposto ed attuato.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 6/2/2012 il Tribunale di Salerno non convalidava l'arresto di \_\_\_\_\_ effettuato dalla Polizia Giudiziaria nella flagranza del reato di cui agli artt. 110, 628 commi 2 e 3 n. 1 cod. pen., ordinando l'immediata liberazione dello stesso, se non detenuto per altra causa.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Salerno, sollevando i seguenti motivi di gravame:
  - 2.1. violazione ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 391 e 449 cod.




proc. pen.; rileva al riguardo l'abnormità del provvedimento con il quale il tribunale ha effettuato l'esame della persona offesa prima della convalida ed ha deciso in ordine alla convalida sulla base di tali dichiarazioni.

2.2. violazione ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 380 lett. f), 391 e 449 cod. proc. pen.; rileva, al riguardo, che il tribunale, ha effettuato una valutazione dell'esame della persona offesa, che gli era preclusa in sede di convalida, dovendo il relativo giudizio basarsi soltanto sugli atti esistenti nel fascicolo.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento con riferimento al secondo motivo proposto. Segnatamente dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale ha deliberato sulla richiesta di convalida dell'arresto di \_\_\_\_\_ dopo avere sentito la persona offesa e l'ufficiale di P.G. che aveva proceduto all'arresto; ed ha ritenuto, proprio sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, di non convalidare l'arresto, non considerando certa la compartecipazione del \_\_\_\_\_ all'episodio delittuoso sotto il profilo del contributo causale arrecato dallo stesso all'azione posta in essere dal coindagato \_\_\_\_\_

Tale modo di procedere, come argomenta correttamente il P.M. ricorrente, si pone in evidente contrasto con le norme che disciplinano l'arresto in flagranza di reato e la relativa procedura di convalida. Difatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in sede di convalida il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del *fumus commissi delicti*, allo scopo di stabilire se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che possa riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali (sez. 6 n. 8029 del 11/12/2002, Rv. 223963; sez. 6 n. 21172 del 28/3/2007, Rv. 236672). In sostanza il vaglio a cui è tenuto il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione *ex ante* di quelle condizioni che





legittimavano la privazione della libertà personale.

Se queste sono le finalità del giudizio di convalida dell'arresto o del fermo, a ciò consegue che il giudice non possa acquisire, ai fini della decisione, ulteriori informazioni, oltre a quelle che risultano dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni rese dalla persona arrestata, dai documenti prodotti dalle parti, essendogli sicuramente precluso di disporre l'audizione di testimoni. Difatti il procedimento di convalida dell'arresto o del fermo, pur presentando, come sopra visto, sue proprie peculiarità, non si sottrae ai principi generali che caratterizzano l'attuale ordinamento processuale penale, tra i quali quello sancito dall'art. 190 cod. proc. pen., che vieta al giudice di assumere prove *ex officio*, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. (sez. 6 n. 4336 del 9/11/1994, Rv. 200657).

Il primo motivo di ricorso, fondato sulle medesime ragioni giuridiche poste alla base del motivo testé esaminato, ma volto a far dichiarare l'abnormità del provvedimento adottato dal tribunale, è, invece infondato; difatti l'ordinanza impugnata, pur essendo stata emessa in violazione di legge, per le ragioni sopra evidenziate, non può essere considerata abnorme, essendo possibile esperire avverso di essa, come è avvenuto nel caso di specie, ricorso per cassazione a norma dell'art. 391 comma 4 cod. proc. pen.,

4. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al secondo motivo di ricorso con trasmissione degli atti al tribunale di Salerno.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.

Così deliberato in camera di consiglio, il 15 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente

Dott. Giuseppe Maria Cosentino

